



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

PARERI

Voce: Atto amministrativo e procedimento.

Estremi del Parere:	Prot. 1896/172.11.13 del 23 gennaio 2014 – Atto amministrativo e procedimento. Certificazione antimafia. D.Lgs. n. 159/2011: Codice antimafia. Carburanti. Provvedimenti autorizzativi. Autocertificazione.
Massima / Absract:	Il codice antimafia, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, indicate nell'art. 83, commi 1 e 2, di acquisire d'ufficio la documentazione antimafia prima di stipulare o autorizzare contratti e subcontratti ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati dall'art. 67, tra cui, licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio (lett. a)); provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali (lett. f)); licenze per deposito vendita e trasporto di materie esplodenti (lett. h)). L'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 che prevede la possibilità di ricorrere all'autocertificazione, individua tassativamente le ipotesi in cui si può ricorrere ad essa e non è suscettibile di interpretazioni estensiveI provvedimenti concessori e autorizzatori richiesti dalla L.r. n. 97/1982 (per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, depositi oli minerali commerciali o ad uso industriale o ad uso privato e per distribuzione GPL in bombole o sfuso, deposito di carburanti uso avio o uso natanti e la modifica e ampliamento di impianti), -salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo - non sono inclusi tra quelli previsti dall'art. 89 e, pertanto, devono essere adottati previa acquisizione della documentazione antimafia.
Note / Riferimenti Normativi	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 L.r. n. 97/1982

Redattore: Gulì

